

**COLLEGIO DI PALERMO –DEC. N. 9452/17 – PRES.MAUGERI- REL.- SANTANGELI
Centrale di allarme interbancaria – assegno bancario – difetto di provvista-
segnalazione – pagamento – assenza di prova – richiesta di cancellazione – rigetto
(l. 15.12.1990 n. 386, artt. 2, 8, 10 e 10bis)**

FATTO

Con ricorso pervenuto in data 15.03.2017, preceduto da reclamo, la ricorrente rappresentata da un legale di fiducia espone che, con riferimento al c/c n. 10*****60 in data 29.07.2016 emetteva un assegno bancario dell'importo di € 521,04; il titolo al momento della presentazione per il pagamento era rimasto insoluto per difetto di provvista. Perciò, in data 10.08.2016 l'intermediario primo segnalante inviava all'odierna ricorrente, mediante raccomandata, "preavviso di revoca" con allegati i moduli per provvedere al pagamento tardivo dell'importo da effettuarsi entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione al pagamento del titolo (secondo quanto previsto dall'art. 8 L. 386/1990).

Non essendo pervenuta prova dell'avvenuto pagamento tardivo entro il predetto termine, l'intermediario provvedeva a segnalare la ricorrente presso la CAI per emissione di assegni in assenza di provvista.

Successivamente, in data 05.12.2016, la ricorrente avanzava reclamo nei confronti dell'intermediario segnalante eccependo di avere provveduto al pagamento nel termine e nelle modalità stabilite dalla legge. Nello specifico eccepeva che : a) la comunicazione di preavviso di revoca era avvenuta in data 10.08.2016; b) il termine per il pagamento tardivo era individuato al 17.10.2016 (scadenza del termine di presentazione del titolo al 16.08.2016); c) l'assegno veniva pagato tempestivamente, come risulta da quietanza liberatoria con sottoscrizione del beneficiario del titolo autenticata dal notaio in data 24.08.2016, ove il beneficiario afferma di aver ricevuto l'intero importo del titolo. La ricorrente, però, ometteva di depositare nei termini la predetta quietanza presso la filiale dell'intermediario trattario per ignoranza di tale obbligo.

Con nota del 11.01.2017 l'intermediario segnalante, riconoscendo pregio alle ragioni della ricorrente, la quale aveva appunto prodotto copia della suindicata quietanza liberatoria, comunicava di avere provveduto alla "cancellazione delle revoche". Non viene però specificato in che data l'intermediario primo segnalante procedeva alla predetta cancellazione.

Nonostante ciò la ricorrente veniva informata da parte dell'odierno intermediario resistente di essere stata segnalata dallo stesso presso la CAI, per avere continuato ad emettere assegni nonostante il divieto derivante dall'iscrizione poi revocata (periodo agosto 2016-gennaio 2017). In particolare, secondo quanto affermato dalla ricorrente, si tratta di due assegni: uno presentato all'incasso in data 30.12.2016 e l'altro presentato all'incasso in data 31.01.2017, entrambi sulla Banca resistente.

La ricorrente chiede, dunque, di ordinare la cancellazione delle iscrizioni eseguite dalla Banca resistente presso la CAI, in quanto nulle perché fondate su un'iscrizione poi revocata.

Costitutosi l'intermediario si oppone alle pretese della ricorrente.

In particolare:

afferma che le segnalazioni presso la CAI contestate dalla ricorrente sono relative all'emissione di assegni in assenza delle necessarie autorizzazioni.

Afferma che alla data del 05.12.2016 (e non 30.12.2016 come sostenuto dalla ricorrente), quando veniva portato all'incasso il primo assegno che ha dato origine alla segnalazione perché emesso in assenza di autorizzazione, la ricorrente risultava già segnalata al CAI dal precedente intermediario.

La Banca resistente sostiene, dunque, di avere agito nel rispetto delle norme previste dalla l. 386/1990, le quali tra l'altro sanciscono la responsabilità amministrativa e patrimoniale del trattario che omette l'iscrizione nell'archivio di persona il cui nominativo vi risulti già iscritto e ciononostante continui ad emettere assegni.

In merito alla richiesta di cancellazione ipso iure avanzata dalla ricorrente, la Banca ha risposto che la cancellazione delle segnalazioni spetta esclusivamente all'Autorità Giudiziaria o al Prefetto in caso di censimento illegittimo o eventualmente all'Intermediario segnalante che fosse incorso in errore materiale e, pertanto, ha messo in luce come non fosse suo compito sindacare il merito della precedente segnalazione operata da un diverso intermediario.

Pertanto chiede di rigettare le pretese della ricorrente.

DIRITTO

La questione sottoposta al Collegio concerne la presunta illegittimità della segnalazione del nominativo della ricorrente nella Centrale di Allarme Interbancaria da parte dell'odierna Banca resistente, per non avere la stessa fornito tempestivamente, ossia entro il termine di 60 giorni, al primo intermediario segnalante prova dell'effettivo pagamento dell'assegno privo di provvista.

- Preliminarmente occorre considerare in diritto che la nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 386 (come risultante dalla novella apportata dal D. Lgs. n. 507/1999, in tema di depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio) configura all' art. 2 l' illecito amministrativo dell' emissione di assegno bancario o postale senza provvista. Tale illecito è punito con sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie.

- Il successivo art. 8, comma 1, della citata legge n. 386/1990 statuisce che le sanzioni amministrative (sia pecuniarie che accessorie) non si applicano se il traente, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo, effettua il pagamento dell' assegno, degli interessi, della penale e delle eventuali spese per il protesto o per la constatazione equivalente. Il rispetto del citato termine è tanto importante che lo stesso comma 4 del medesimo articolo prevede che il procedimento per l' applicazione delle sanzioni amministrative non può essere iniziato prima che sia decorso il termine dei sessanta giorni.

- A tali presidi si aggiunge - ai fini generali del regolare funzionamento del sistema dei pagamenti - la revoca delle autorizzazioni (disciplinata dall' art. 9, legge n. 386/1990), ove è previsto che, in caso di difetto di provvista, il trattario iscrive il traente nell' archivio di cui all' art. 10-bis (CAI) quando sia decorso il termine di sessanta giorni di cui all' art. 8 senza che il traente abbia fornito la prova dell' avvenuto pagamento di quanto dovuto.

- A ciò si aggiunga che l' art. 10 della legge n. 386/1990 contempla la responsabilità solidale del trattario, che abbia omissso o ritardato l' iscrizione nell' archivio di cui all' art. 10-bis (ovvero abbia rilasciato comunque moduli di assegni in favore di persona iscritta), a pagare gli assegni da questi emessi nel periodo in cui avrebbe dovuto operare la revoca.

- D'altra parte, però, non si può non evidenziare che la prima segnalazione al CAI, che ha poi dato origine alle successive, è stata cancellata dal primo intermediario. L'effettiva cancellazione risulta dalla visura del 01.02.2017

prodotta dalla ricorrente.

- Ciò premesso, in ordine alla richiesta di cancellazione delle segnalazioni effettuate dall'odierna convenuta, avanzata dalla ricorrente, occorre precisare che, secondo quanto stabilito dall'art. 5 del Reg. Banca d'Italia n. 19699/2002, *“La cancellazione e la rettifica dei dati dell'archivio sono effettuate dall'ente che ha originato la relativa segnalazione, anche su ordine dell'autorità giudiziaria o del garante per la protezione dei dati personali.*

Inoltre, “La possibilità di cancellare i dati iscritti al CAI deve essere intesa come eccezione alla regola, con la conseguenza che la cancellazione e la rettifica dei dati iscritti è consentita ai soggetti segnalanti, anche a prescindere da una contestazione dell'interessato, ma limitatamente ai dati che risultino errati, indipendentemente dal fatto che l'errore verta su elementi anagrafici del soggetto segnalato, su altri elementi formali della segnalazione o sulla esistenza delle circostanze che giustificano l'iscrizione e non invece a dati esatti, sui quali come sopra ricordato il segnalante non ha alcun potere dispositivo di carattere discrezionale” (Parere ABI n. 1299 del 20.12.2012).

Perciò, in relazione alle sopra citate disposizioni in materia di segnalazione al CAI, nel caso in cui venga emesso un assegno senza provvista, qualora il traente fornisca la prova di avere pagato l'assegno nei termini di cui al citato art. 8, venendo meno la circostanza che giustifica l'iscrizione, l'ente segnalante può procedere alla cancellazione di tale nominativo al CAI.

- Con riferimento al caso in esame, premessa la non contestazione della ricostruzione temporale operata dalle parti, è plausibile che alla data del 05.12.2016, quando veniva portato all'incasso il primo assegno alla Banca convenuta, la ricorrente fosse già segnalata al CAI dal precedente intermediario. A conferma di ciò la circostanza che il reclamo inviato al primo intermediario rechi proprio la data del 05.12.2016 e la risposta del suddetto sia del 11.01.2017. Infatti, dal momento che il primo intermediario afferma di aver provveduto alla cancellazione solo con nota dell'11.01.2017 è possibile che la ricorrente fosse ancora iscritta al CAI al momento della prima segnalazione effettuata dalla Banca convenuta in data 30.12.2016. Quindi, la ricorrente risulta aver emesso assegni in un periodo in cui le era stata revocata l'autorizzazione.

- Tutto ciò premesso, la ratio della normativa in esame è quella di tutelare la funzione dell'assegno quale mezzo di pagamento, prevedendo sanzioni a carico di chi emette assegni che non possono essere pagati in quanto emessi senza autorizzazione del trattario o privi di provvista.

- Pertanto, ad avviso del Collegio bisogna attribuire rilievo e privilegiare la funzione sanzionatoria della normativa di riferimento. In primo luogo, facendo ricorso alla mera interpretazione letterale dell'art. 8 della L. 386/90, si rileva che in detta disposizione è sancita la non applicazione delle sanzioni nei confronti del soggetto traente di un assegno emesso in difetto di provvista se viene fornita entro 60 giorni la prova dell'avvenuto pagamento; al contrario alcuna indicazione contiene tale norma in ordine ad un assegno emesso senza autorizzazione del trattario. Ragion per cui nel caso di specie la prova della quietanza di pagamento non può escludere la punibilità del ricorrente che ha emesso assegni in un periodo in cui non avrebbe dovuto.

- Facendo sempre ricorso alla mera interpretazione letterale, l'art. 9 della L. 386/90 prevede espressamente il divieto di dare una nuova autorizzazione prima del decorso del termine di sei mesi dall'iscrizione del nominativo al CAI. Ragion per cui la Banca convenuta non potrebbe comunque cancellare il

nominativo dal CAI non essendo ad oggi ancora decorso il predetto termine.

- In secondo luogo, ragioni di ordine sostanziale ed inerenti l'aspetto sanzionatorio proprio dell'interdizione bancaria, inducono a escludere un aggravio della posizione della Banca, aggravio costituito dalla responsabilità solidale di quest'ultima, prevista dall'art. 10 L. 386/90, la quale se autorizzasse il rilascio di assegni di persona il cui nominativo risulta iscritto al CAI, dovrebbe pagare gli assegni emessi da quest'ultima nel periodo in cui, invece, dovrebbe operare la revoca.

- Alla luce di tale interpretazione il Collegio non ritiene la Banca tenuta alla cancellazione del nominativo, senza preventivo ordine delle Autorità preposte.

P.Q.M

Il Collegio non accoglie il ricorso.